
DEFINIZIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Con la definizione di "amministratore di sistema" si individuano generalmente, in ambito informatico, figure **professionali** finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti.

Gli amministratori di sistema sono concretamente "responsabili" di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.

Per questo è previsto il possesso di particolari requisiti tecnico-organizzativi, di onorabilità, professionali, morali o di condotta, per lo svolgimento di uno dei ruoli più delicati della "Società dell'informazione"

Istituto Comprensivo di Martinengo (Bg)

con sede in

Martinengo (Bg)

incarica

la ditta Pc Center Bergamo srl sita in via Boito, 8 – 24040 Stezzano (BG) come AMMINISTRATORE DI SISTEMA per la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione. Tale contratto non può essere disgiunto da uno come responsabile tecnico redatto a parte. **Il contratto NON si rinnova automaticamente alla scadenza.**

PREZZO FORFETTARIO 1.000,00 €

Compiti richiesti all'Amministratore di Sistema*

- Sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall, filtri e parental control);
- Gestire il sistema delle misure di sicurezza informatica;
- Monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza;
- Sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentirne l'utilizzazione;
- Sovrintendere all'operato di eventuali tecnici esterni all'amministrazione negli interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e applicativi;
- Gestire le password di root o di amministratore di sistema;
- Attribuire a ciascun utente o incaricato del trattamento un codice identificativo personale, non assegnando lo stesso codice ad altri utenti o incaricati, neppure in tempi diversi;
- Gestire i codici identificativi in modo che sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualifica per effetto della quale era consentito l'accesso all'elaboratore;
- Procedere alla disattivazione del codice identificativo nel caso in cui l'assegnatario dello stesso non ne faccia uso per almeno sei mesi o in caso di perdita della qualità che consentiva a tale incaricato l'accesso ad una determinata banca dati;
- Impartire agli incaricati, d'intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto attiene gli aspetti organizzativi, istruzioni tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- Adottare idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni;
- Impartire agli incaricati istruzioni tecniche ed organizzative che prevedano il salvataggio dei dati;
- Informare tempestivamente il Titolare del trattamento dei dati sulle incongruenze rilevate con le norme di sicurezza e su eventuali incidenti, proponendo misure preventive e correttive;
- Proporre al Titolare del Trattamento l'acquisto di idonei strumenti elettronici da utilizzare al fine di proteggere i dati sensibili o giudiziari contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615 - ter c.p.;
- Provvedere o sovrintendere all'installazione e all'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, dei programmi antintrusione, di cui all'art. 615 - quinquies c.p.;

Individuare, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Provvedimento del Garante della Privacy richiamato in premessa, sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, che abbiano caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste;

Assistere il titolare ed il responsabile del trattamento:

nel fornire l'autorizzazione agli incaricati per l'accesso ai dati che hanno titolo a trattare in relazione all'ambito operativo di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e regolamento 679/EU;

nella gestione (custodia ed uso) dei supporti già utilizzati per il trattamento dei dati, nei limiti previsti dall'autorizzazione di cui al punto a, provvedendo affinché le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili, o provvedendo alla distruzione di tali supporti, soprattutto nel caso in cui tali supporti contengano dati sensibili e/o giudiziari;

nella conservazione e custodia sicura dei supporti non informatici contenenti informazioni relative al trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b);

Effettuare interventi di aggiornamento software su sistemi operativi e applicativi;

Consulenza e collaborazione con il DPO per l'aggiornamento del Registro dei Trattamenti e dei piani di miglioramento ove necessari DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati).

* Ai sensi del provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008 (G.U. n.300 del 24/12/2008 "Misure e accorgimenti prescritte ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema").

L' "AMMINISTRATORE DI SISTEMA" sarà sottoposto a verifica da parte dei titolari del trattamento sulla rispondenza dell'operato dello stesso alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.

Il Titolare del Trattamento dei Dati deve anche inserire nel documento programmatico della sicurezza o in un documento interno (disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante) gli estremi identificativi dello stesso amministratore di sistema e l'elenco delle funzioni ad esso attribuite.

L' "AMMINISTRATORE DI SISTEMA" avrà l'obbligo di rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali di cui viene - anche accidentalmente - a conoscenza nell'esercizio della propria funzione (art. 326 codice penale e art. 15 D.P.R. n. 3/1957); **tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell'incarico.**

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto effettuato, fermo restando che Pc Center Bergamo srl sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Amministrazione.

Il Titolare del Trattamento ha l'obbligo di adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Pc Center Bergamo srl si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. 27 aprile 2016 n.679, e successive modifiche, in materia di riservatezza.

Data di accettazione: _____

Per presa visione e accettazione, il CLIENTE
(il rappresentante legale o titolare)

Per la Pc Center Bergamo srl
(Davide Seminati Titolare)
PC CENTER BERGAMO S.r.l.
Via A. Berio, 8 - 21040 STEZZANO (BG)
Tel. 035.4243043
C.F. e P.IVA 02170060160